

Codice A1702A

D.D. 27 novembre 2015, n. 769

Azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello" (AL) - Rilascio nuova concessione.

Visto l'art. 16 della L. 157/1992 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale si dettano i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

visto l'art. 1, comma 2 dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. che stabilisce che il Settore regionale Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura (ex Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);
- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.);

vista l'istanza presentata in data 29.06.2015 e registrata al prot. n. 11352/A17010 dal Signor GUARNERO Marziano, integrata il 24.11.2015 e registrata al prot. n. 189387/A1702A, intesa a istituire l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello", di ha 376.38.00, ricadente nei comuni di Solonghello, Mombello M.to e Pontestura, zona faunistica della Provincia di Alessandria;

visto l'atto costitutivo del "Consorzio Azienda Agri Turistico Venatoria "Solonghello"" rogito Notaio ACETO Marina rep. n. 5660 - racc. n. 4307 del 23.06.2015, contenente tra l'altro:

- lo statuto consortile;
- la nomina del Presidente del Consorzio e concessionario dell'A.A.T.V.;
- la durata del consorzio fino al 31.01.2025;

dato atto che, ai fini dell'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria, il Sig. GUARNERO Marziano, nominato concessionario, ha presentato la documentazione prevista dalla citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

considerato che l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota n. 43708/T-B3B del 05.10.2015, ha espresso -ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 157/1992- parere favorevole in merito all'idoneità delle caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio, raccomandando una gestione coerente con le indicazioni tecniche formulate dal medesimo Istituto nel "Documento orientativo" di cui all'art. 10, comma 11 della L. 157/1992 e ritenendo, altresì, che debba essere esclusa dalla lista delle specie da abbattere il Germano reale nella forma riferibile alla cosiddetta "anatra germanata" al fine di tutelare le corrispondenti popolazioni naturali;

vista la nota prot. n. 12245/A17010 del 10.07.2015, inviata alla Provincia di Alessandria e all'Ambito territoriale di caccia A.T.C. AL1 "Val Cerrina Casalese", concernente la pubblicazione di comunicazione di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ex artt. 15 e 16 della l.r. n. 14/2014, avvenuta sul B.U.R.P. n. 27 del 09.07.2015, per le istruzioni delle istanze di nuova concessione;

considerato che la Provincia di Alessandria non ha fatto pervenire osservazioni in merito;

vista la nota prot. n. 232 del 22.07.2015 con cui l'A.T.C. AL1 "Val Cerrina e Casalese" afferma di essere già fortemente penalizzato dalla presenza di vaste superfici interessate da aree contigue che limitano la caccia ai soli residenti ed esprime parere non favorevole alla proposta di apertura di A.A.T.V. nei comuni di Solonghelo e Mombello M.to in quanto tale apertura precluderebbe, per una porzione considerevole di territorio, l'attività venatoria su terreno a caccia programmata;

vista la relazione tecnica allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di cui si condivide il contenuto, da cui emerge, tra l'altro, che in seguito all'istituzione della richiesta azienda la superficie venatoria residua a disposizione dei cacciatori dell'A.T.C. AL1 sarebbe comunque, anche a causa del diminuito numero di cacciatori ammessi, ampiamente superiore all'indice di densità venatoria minima;

viste le risultanze del sopralluogo sul posto effettuato in data 17.11.2015, agli atti del Settore;

considerato che l'istituzione dell'azienda di cui sopra è soggetta, oltre che alla legge n. 157/1992, alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i. e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) adozione, da parte del concessionario, di tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare e migliorare l'ambiente naturale e di protezione della fauna dell'area interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle linee guida, approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., in ordine ai miglioramenti ambientali;

2) presentazione, sempre da parte del concessionario, entro il 15 giugno di ciascun anno del piano annuale di prelievo relativo alle specie oggetto di incentivazione faunistica secondo quanto stabilito dal punto 4 dell'allegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di prelievo l'esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all'osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria;

- esercitare la vigilanza nel territorio dell'azienda da almeno una guardia giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato al competente Settore della Regione e della Provincia;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all'Assessorato Agricoltura - Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura - della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall'Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonché dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l'intestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del concessionario;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

dato atto che sono state avviate le procedure di cui all'ex art. 7 della legge n. 55 del 19.03.1990;

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.,
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.,

determina

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" di ha 376.38.00, ricadente nei comuni di Solonghello, Mombello M.to e Pontestura, zona faunistica della Provincia di Alessandria, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Signor GUARNERO Marziano, fino al 31.01.2025;

- di ritenere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la relazione tecnica allegata di cui si condivide il contenuto.

Debbono essere rispettate le seguenti indicazioni gestionali formulate dall'SPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nella propria espressione di parere in merito all'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello", di cui alla nota n. 43708/T-B3B del 05.10.2015:

- una gestione coerente con le indicazioni tecniche formulate dal medesimo Istituto nel "Documento orientativo" di cui all'art. 10, comma 11 della L. 157/1992;

- l'esclusione dall'elenco delle specie da abbattere del Germano reale nella forma riferibile alla cosiddetta "anatra germanata", al fine di tutelare le corrispondenti popolazioni naturali.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., la presente determinazione acquista efficacia dalla data del 01.02.2016, a partire da cui il concessionario è tenuto a delimitare l'area dell'azienda agri-turistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a individuarne i confini, nonché all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Provincia di Alessandria e all'A.T.C. AL1.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie

Allegato

Premesso che l'istituzione di aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) scaturisce dall'impulso di uno o più privati che hanno preventivamente ottenuto il consenso all'iniziativa da parte di tutte le componenti coinvolte (proprietari e conduttori dei terreni, residenti, ecc.) e che, come noto, le A.A.T.V. sono istituite con fini di impresa agricola, con lo scopo quindi di favorire lo sviluppo delle zone rurali e con previsione di immissioni di capi di fauna selvatica proveniente da allevamento legata alle richieste del mercato, per quanto riguarda le osservazioni mosse dall'A.T.C. AL1 (nota 22.07.2015) si evidenzia quanto segue.

Quanto alla paventata sottrazione, causa l'istituzione della A.A.T.V. Solonghella, di territorio ai cacciatori -in particolare foranei- che praticano l'attività sul territorio a caccia programmata, l'esame dei dati statistici dei cacciatori (residenti e foranei) ammessi negli A.T.C. e nei C.A. fa emergere, con riguardo all'A.T.C. AL1, quanto segue (i dati in questione sono desunti dall'Anagrafe Venatoria).

Stante una previsione di ammissibilità, nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilita dall'allora Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, di 2556 cacciatori sull'intero ambito di caccia, nelle stagioni venatorie 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 gli ammessi sono stati, rispettivamente, 2146, 2110, 2040, 1978, 1850, 1602, 1364 e 1219; i foranei ammessi sono stati invece, sempre nelle medesime stagioni, 250, 256, 271, 258, 254, 231, 169 e 117.

Ne consegue che i cacciatori dell'A.T.C. AL1 hanno a disposizione una superficie venatoria ampiamente superiore all'indice di densità venatoria minima che è, per ogni Ambito territoriale di caccia, di 19,01 ettari/cacciatore.

Da quanto sopra emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dall'A.T.C. AL1, la presenza di aree contigue nel medesimo ambito territoriale non ha penalizzato i foranei che praticano l'attività venatoria nell'A.T.C. AL1 rispetto ai residenti. La sopra evidenziata diminuzione dei quantitativi dei cacciatori, sia residenti sia foranei, si badi, non è stata causata dalla lamentata sottrazione di territorio cui fa riferimento l'A.T.C. AL1, ma dalla naturale "flessione" del numero dei cacciatori in generale.

Quanto poi alla salvaguardia del patrimonio faunistico naturale che insiste sul complesso territoriale coinvolto, salvaguardia che costituisce comunque un obiettivo di primaria importanza cui tenere conto nella valutazione propedeutica al rilascio della concessione di ogni istituto a gestione privata della caccia, si rileva, in primo luogo, che le aree protette nell'A.T.C. AL1 si trovano ad una distanza tale dal comprensorio aziendale (minimo 2 chilometri circa), da rendere alquanto difficile che l'esercizio venatorio che si svolge all'interno dell'A.A.T.V. comporti una qualche "interferenza" negativa sul patrimonio faunistico naturale che è oggetto di tutela all'interno delle medesime aree protette.

Si rileva, inoltre, che nell'azienda in questione l'orografia del territorio è pedecollinare; nella parte pianeggiante sono diffuse intense pratiche monoculturali di tipo cerealicolo che non consentono una copertura vegetale fino al periodo invernale che è invece utile all'alimentazione e al rifugio di piccoli mammiferi e uccelli. Per interrompere tale condizione di continuità colturale e per ricostituire un habitat il più possibile vario, il concessionario ha previsto di adottare miglioramenti ambientali quali destinare alcune aree a colture cosiddette "a perdere" che, cioè, non vengono raccolte a maturazione nel periodo normalmente previsto, ma vengono lasciate in sito per un periodo molto più lungo, anche a inverno inoltrato.

Tali colture a perdere che, tra l'altro, non vengono trattate con prodotti chimici in virtù della loro destinazione non produttiva, saranno effettuate mediante la semina di specie vegetali utili non soltanto all'alimentazione e al rifugio delle specie cacciabili, ma anche di tutta la piccola selvaggina presente. Ulteriori previsioni gestionali, sempre per il medesimo scopo di favorire il rifugio della fauna presente, consisteranno nell'impianto di siepi e nel ripristino e mantenimento di vegetazioni

ripariali lungo gli argini dei rii, vegetazioni che erano anticamente presenti quali elementi fissi del paesaggio ma che, negli ultimi decenni, hanno subito un notevole ridimensionamento a causa delle pratiche agricole che ne hanno comportato l'estirpazione per fare spazio a più remunerative colture intensive.

Non va poi dimenticato che il concessionario si è impegnato ad effettuare l'integrale risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture praticate sui fondi ricompresi nel perimetro aziendale, come per altro previsto dall'art. 32 dell'Allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri in ordine all'istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Inoltre, il concessionario è tenuto alla prestazione di adeguate garanzie per l'esercizio venatorio all'interno dell'azienda.

Con riferimento in particolare al cinghiale, che nell'area in questione è l'unico ungulato presente e la cui dannosità si risolve nell'attività di passaggio da aree boschive di rifugio verso aree coltivate alla ricerca del cibo e viceversa, con conseguente impatto sulle attività agricole e sulla sicurezza stradale, il gestore si è impegnato ad adottare, di comune accordo con gli agricoltori, strategie risolutive, quali recinti elettrificati ed interventi di controllo diretto.

Nei confronti invece di altre specie che arrecano gravi danni alle colture quali, tra le altre, la cornacchia nera, la cornacchia grigia e la gazza, sono state previste tecniche di controllo da attuarsi con gabbie trappola del tipo "Letter box" e "Larsen", ovviamente nel rispetto delle metodiche autorizzate dalla competente amministrazione provinciale.

Va poi ricordato che una generale maggiore attività di controllo territoriale svolta dal concessionario e dalla guardia preposta servirà non solo a contrastare il bracconaggio ma, sia pure indirettamente, costituirà un deterrente contro la discarica abusiva di rifiuti ed eventuali azioni che potrebbero provocare incendi, soprattutto nelle aree boschive.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene pertanto di autorizzare l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" in quanto ciò consentirebbe una destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale dell'A.T.C. AL1.